

AVVISO PUBBLICO DI ASTA

PER LA VENDITA A MISURA DI UN UNICO LOTTO DI PIANTE IN PIEDI DI FAGGIO DESTINATO A LEGNA DA ARDERE, CERTIFICATE SECONDO LO SCHEMA PEFC, IN LOCALITA' VALLORCH "C", NELLA PARTICELLA FORESTALE 47/7 NELLA FORESTA REGIONALE DEL CANSIGLIO.

L'agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario per legge istitutiva ha in gestione il Patrimonio Forestale Regionale al cui interno ricade la Foresta Regionale del Cansiglio certificata PEFC.

Il bene oggetto di vendita a misura è costituito da n. 0 piante in piedi di abete bianco, n. 0 di abete rosso e n. 829 di faggio destinato a legna da ardere, su di una superficie presunta di circa 12 ettari, per una massa stimata di mc. 770,34 ubicate in località Vallorch C, nella particella forestale 47/7 in Comune di Fregona (TV). La particella forestale 47/7 è esboscabile con trattore e verricello ed è servita alla base da strada camionabile.

1. Modalita' di vendita e prezzo a base d'asta

Il bene oggetto di vendita è definito sulla base del piedilista di martellata e su di una quantità stimata in piedi tramite tavole di cubatura, fatta salva la misurazione definitiva.

Le piante di altofusto da tagliare sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto" e così contraddistinto: V. A. n. 02.

La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Il materiale esboscato dovrà essere accatastato in luogo idoneo alla misurazione e potrà essere allontanato dall'area di stoccaggio solo dopo la misurazione, che potrà essere eseguita in più soluzioni, in base alla necessità di liberare il sito di deposito.

La Ditta aggiudicatrice dovrà rispettare le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, allegato al presente avviso di vendita, e quelle che saranno indicate nel verbale di consegna.

I quantitativi stimati ed i prezzi base di gara sono esposti nel seguente prospetto:

ASSORTIMENTO	UNITÀ DI MISURA	MASSA NETTA STIMATA	PREZZO BASE UNITARIO (euro/ mc)	PREZZO BASE TOTALE (euro)
Faggio legna da ardere	mc	770,34	40,00	30.813,60
TOTALE		770,34		30.813,60

L'importo posto a base d'asta è al netto delle imposte di legge, degli oneri fiscali, delle spese contrattuali e di ogni altra spesa inerente e conseguente l'aggiudicazione e la stipula del contratto di compravendita, che sono interamente a carico dell'aggiudicatario e degli eventuali aventi causa.

L'offerta, pena esclusione, dovrà essere formulata in aumento o almeno pari ai prezzi a base d'asta.

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Le offerte presentate sono vincolanti per il periodo di giorni 60 (sessanta).

2. Requisiti di partecipazione.

Possono presentare offerta le imprese esercenti attività nel settore forestale, sia in forma individuale che associata, regolarmente iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato, in regola con le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008) e che non si trovino in condizioni tali da non permettere loro di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

3. Requisiti per l'esecuzione dell'utilizzazione.

L'iscrizione all'Albo Regionale Veneto delle imprese Forestali o ad analoghi Albi istituiti in altre Regioni della ditta esecutrice delle lavorazioni è condizione tassativa per l'esecuzione dell'utilizzazione.

Qualora la ditta acquirente del lotto non coincida con la ditta esecutrice delle lavorazioni, l'acquirente dovrà indicare fin da subito il nominativo della ditta boschiva esecutrice della utilizzazione ed allegare l'iscrizione della stessa all'Albo Regionale Veneto delle imprese Forestali o ad analoghi Albi istituiti in altre Regioni.

4. Modalità di presentazione dell'offerta.

Si invitano gli interessati a presentare domanda in busta chiusa e sigillata **all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario – Centro Forestale Pian Cansiglio- 32016 ALPAGO (BL) entro le ore 12:00 del 19/04/2022**, sia mediante consegna a mano sia tramite servizio postale in piego sigillato con la seguente dicitura: ***“vendita lotto Vallorch C nella Foresta Regionale del Cansiglio”***

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Nel plico di cui sopra dovranno essere contenute **n. 2 buste**, debitamente chiuse, controfirmate su tutti i lembi di chiusura, recanti il nominativo del mittente e, rispettivamente, sulla prima busta la dicitura ***“Busta A - Documentazione amministrativa”***, e sulla seconda busta la dicitura ***“Busta B - Offerta economica”***.

La **Busta A - Documentazione amministrativa** - dovrà contenere la seguente documentazione:

- ❖ **domanda di partecipazione** in carta semplice, resa ai sensi degli articoli 21, 38, 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, da redigersi, esclusivamente in lingua italiana, sul modello di cui all'**Allegato 1** del presente bando di gara. Tale dichiarazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal soggetto offerente, ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante. Alla dichiarazione di partecipazione dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della stessa;
- ❖ **copia dell'iscrizione all'Albo Regionale Veneto delle imprese Forestali** o ad analoghi Albi istituiti in altre Regioni della ditta esecutrice delle lavorazioni;
- ❖ **copia del certificato di catena di custodia secondo uno standard valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC** (se posseduto);
- ❖ **copia integrale del Capitolato Tecnico**, di cui all'**Allegato 3** del presente bando di gara, sottoscritto per accettazione dal soggetto offerente, ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, dal suo legale rappresentante;

La **Busta B - Offerta economica** - dovrà contenere la seguente documentazione:

- ❖ offerta economica da redigersi, esclusivamente in lingua italiana, sul modello di cui all'**Allegato 2** del presente avviso di vendita, da presentare in carta bollata da euro 16,00, con l'indicazione **dei prezzi offerti al mc, in cifre ed in lettere, dei vari assortimenti**. L'offerta, **pena esclusione**, dovrà essere formulata in aumento o almeno pari ai prezzi a base d'asta. L'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con firma del soggetto

offerente, ovvero, trattandosi nel caso di specie di offerta presentata da persona giuridica, del suo legale rappresentante.

5. Procedure di aggiudicazione.

L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica **il giorno 20/04/2022 alle ore 10.00** presso il Centro Forestale di Pian Cansiglio.

Alle procedure di gara ed all'apertura delle offerte pervenute provvederà apposita Commissione presieduta dal Responsabile dell'Unità Complessa Silvicoltura e Gestione Forestale alla presenza di due testimoni.

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta risultata economicamente più vantaggiosa per l'Agenzia Veneta per L'innovazione nel Settore Primario sulla base dell'attribuzione di un punteggio, che terrà conto dell'offerta economica e del possesso del certificato di catena di custodia riferito alla Gestione Forestale Sostenibile secondo uno standard valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC, per un totale massimo di 100 punti così ripartiti:

- punti 30 per la presenza della certificazione di catena di custodia secondo uno standard valido a livello nazionale quale ad esempio lo schema PEFC;
- punteggio massimo di 70 punti per l'offerta economica, attribuito secondo la seguente formula: $\text{Punteggio} = (\text{importo totale del lotto determinato sulla base dei prezzi unitari offerti} / \text{importo totale più alto offerto determinato sulla base dei prezzi unitari offerti}) * 70$

Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta purché l'offerta economica sia maggiore o almeno pari ai prezzi base di gara e senza che i concorrenti siano invitati a fare offerta di miglioramento su quella risultante più vantaggiosa all'atto dell'apertura dei pieghi. L'offerta economica presentata in sede di gara è vincolante per l'impresa aggiudicataria. Quando in una offerta economica vi sia discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Agenzia.

In caso di offerte vincenti uguali, l'aggiudicazione avverrà a seguito di estrazione a sorte.

Dell'esito della procedura di aggiudicazione sarà redatto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria.

L'aggiudicazione diverrà definitiva giusto Decreto del Direttore della Direzione competente a seguito della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario provvisorio, dei requisiti indicati nell'avviso di vendita.

Qualora le informazioni fornite non risultino conformi alle dichiarazioni contenute nell'istanza di ammissione, si procederà all'esclusione dalla gara della relativa offerta ferma restando, nel caso di false dichiarazioni, la segnalazione all'Autorità Giudiziaria. Il concorrente verrà anche escluso dalle successive gare dell'Agenzia per un periodo non inferiore ad anni 2. Si procederà quindi all'annullamento dell'aggiudicazione con atto motivato ed all'aggiudicazione al concorrente che avrà presentato la seconda migliore offerta, seguendo la procedura per la verifica dei requisiti su esposta, e così via fino alla definitiva assegnazione.

L'esito della procedura di gara sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

6. Deposito cauzionale e modalità di pagamento del legname e spese

Prima della stipula del contratto dovrà essere costituita da parte dell'aggiudicatario, una cauzione definitiva pari al 10% del valore del suddetto contratto, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di compravendita.

Tale cauzione dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente validità, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell'Agenzia", fino all'approvazione del collaudo definitivo.

Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo il verbale di collaudo e dopo che l'aggiudicatario

avrà pagato tutti gli eventuali compensi e penalità fissati nel verbale di rilievo danni e nel verbale di collaudo.

Il pagamento del materiale legnoso, oggetto della presente vendita, dovrà essere effettuato a favore dell'Istituto Cassiere dell'Agenzia Veneta per L'innovazione nel Settore Primario secondo le seguenti modalità:

- un **PRIMO QUARTO** dell'importo totale di aggiudicazione prima della consegna del lotto;
- un **SECONDO QUARTO** dell'importo totale di aggiudicazione prima dell'inizio delle misurazioni e dell'asporto del materiale legnoso relativo al secondo quarto;
- un **TERZO QUARTO** dell'importo totale di aggiudicazione prima dell'inizio delle misurazioni e dell'asporto del materiale legnoso relativo al terzo quarto;
- **L'IMPORTO RIMANENTE a conguaglio in base alle misurazioni finali del materiale legnoso.**

Gli importi dovranno essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'I.V.A. è a carico dell'acquirente nell'aliquota prevista dalla legge e dovrà essere pagata unitamente alle rate del materiale legnoso.

Qualora l'acquirente non provveda a pagare il materiale legnoso nei termini descritti le misurazioni e di conseguenza l'asporto del legname dalla foresta saranno sospese fintanto che il pagamento non sarà regolarizzato.

Le spese di bollo e di registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria la quale dovrà provvedere al pagamento con le modalità che verranno indicate dall'Ufficio competente.

7. Pubblicità e informazioni

Il presente avviso sarà consultabile sul sito istituzionale dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario all'indirizzo web www.venetoagricoltura.org per un periodo minimo di 15 giorni.

Per ulteriori informazioni contattare il Dott. Fontanive Massimiliano, Responsabile Unità Complessa Silvicultura e Gestione Forestale - 335/291488.

8. Trattamento dei dati

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR si informa che i dati forniti verranno trattati dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario esclusivamente per le finalità connesse a tale procedura e relativa gestione del contratto. E' possibile avere maggiori informazioni collegandosi al link: <http://www.venetoagricoltura.org/privacy/>.

9. Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell'art. 8 della Legge 07.08.1990 n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dott. Federico Corrale Santacroce direttore dell'Unità Organizzativa Gestione FDR e Centri Forestali.

10. Altre disposizioni

- Considerate le caratteristiche del taglio, la preservazione della rinnovazione e del suolo, la peculiarità dei luoghi inseriti nella Rete Natura 2000, l'alta biodiversità non sono ammesse lavorazioni con mezzi fortemente impattanti quali harvester e forwarder. Tali mezzi possono essere invece utilizzati su strade camionabili per il trasporto (forwarder) o nei piazzali per le operazioni di sramatura e depezzamento (harvester);
- la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno acquisire il permesso di transito dei mezzi motorizzati sulle strade silvopastorali (L.R. 14/92 e ss.mm.ii.);
- la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno operare in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), fare un uso corretto dei Dispositivi di Protezione Individuali, rispettare

ed osservare le norme antinfortunistiche che disciplinano le operazioni forestali nonché gli accordi integrativi applicabili alle lavorazioni relative all'oggetto del presente avviso di vendita ed in vigore per il tempo e nella località in cui esse dovranno essere svolte;


- la Ditta aggiudicataria, e la Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, dovranno posizionare adeguata cartellonistica di cantiere ai fini della sicurezza del cantiere forestale;
- è proibito alla Ditta aggiudicataria, e alla Ditta esecutrice dei lavori qualora diversa, effettuare il taglio di qualsiasi pianta non contrassegnata su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale: in casi di urgenza, su richiesta della Ditta interessata, il personale incaricato dall'Agenzia provvederà ad assegnare le piante che risultassero necessarie ai fini della lavorazione;
- nel caso di utilizzo di fili a sbalzo, pescanti e torrette, le stesse dovranno essere autorizzate da parte degli organi competenti per non arrecare danno alla circolazione aerea;
- alla fine dei lavori dovrà essere assicurata la percorribilità del bosco, la pulizia, se necessaria, dei sentieri, delle aree pic-nic, dei piazzali di stoccaggio e della viabilità esistente, se utilizzate dalla Ditta in fase di esecuzione dei lavori;
- sono da evitare accuratamente perdite accidentali di combustibile e olio minerale sul terreno, sia a seguito delle normali operazioni di rifornimento sia per la rottura di tubi idraulici presenti sui macchinari;
- è da evitare, per quanto possibile, il rimescolamento degli orizzonti superficiali del terreno a seguito del passaggio dei mezzi pesanti attraverso la definizione preventiva dei tracciati;
- è vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento;
- la Ditta aggiudicataria si impegna a risarcire tutti i danni che verranno valutati alla fine dei lavori, sia all'interno del bosco sia sulla viabilità di accesso, causati nel corso dell'utilizzazione.
- La presa in consegna del lotto dovrà avvenire obbligatoriamente entro 4 mesi dalla stipula del contratto.
- I lavori di utilizzazione di che trattasi dovranno essere portati a termine entro **12 mesi** dalla data della consegna del lotto, salvo eventuali sospensioni o proroghe.

11. Allegati

Allegato 1 – modulo domanda di partecipazione

Allegato 2 – modulo di offerta economica

Allegato 3 – Capitolato tecnico


Il Direttore
U.O. Gestione FDR e Centri Forestali
-dott. Federico Corrales Santaeroce-

ALLEGATO 1 – Domanda di partecipazione

(da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa -)

Spett.le
Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel Settore Primario
Centro Forestale di Pian Cansiglio
32016 Alpage (BL)

Oggetto: vendita in un unico lotto di piante in piedi di faggio destinato a legna da ardere, certificate secondo lo schema PEFC, in Localita' Vallorch C, nella particella forestale 47/7 nella Foresta Regionale del Cansiglio.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente nel Comune di _____
in Via/Piazza _____ Codice Fiscale n. _____ in
qualità di _____ della Ditta _____ con
sede nel Comune di _____ in Via/Piazza _____ Partita
IVA n. _____ PEC _____

FA ISTANZA

di ammissione alla gara per la vendita di cui all’oggetto. A tal fine

DICHIARA

(ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate)

- che la ditta è iscritta alla C.C.I.A.A di _____ al n. REA _____
in data _____ attività d’impresa _____;
- elenco dei titolari, soci, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari:

Cognome e Nome	Carica ricoperta	Codice Fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita

- che la ditta esecutrice delle utilizzazioni è la seguente:

Ditta boschiva _____ con sede in _____, via _____ (P.IVA _____) (allegare iscrizione all'Albo);

- di avere cognizione e di accettare integralmente, senza riserva alcuna, le condizioni riportate nel avviso di gara e relativi allegati;
- di non trovarsi nelle cause di esclusione previste all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e (nel caso di società) che tali circostanze non si sono verificate per gli amministratori e soci muniti dei poteri di rappresentanza;
- che la Ditta non è stata sottoposta, negli ultimi cinque anni, a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo, ad amministrazione controllata o ad ogni altra analoga situazione, e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che l'azienda è in regola con gli obblighi derivanti dal pagamento di imposte e tasse e dal versamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
- di applicare integralmente, per i propri dipendenti, tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili alle lavorazioni relative alle superficie da esboscare in questione, in vigore per il tempo e nella località in cui esse dovranno essere svolte;
- di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trova il materiale legnoso in questione e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione;
- di aver effettuato la valutazione dei rischi, di cui al D.Lgs. 81/08, e di aver adempiuto agli obblighi ad essa correlati e di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta degli oneri necessari alla redazione, trasmissione ed applicazione dei piani per la sicurezza previsti dalla normativa in vigore;
- di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione a suo favore, a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dei requisiti sopra indicati, che dovessero verificarsi prima della stipulazione del contratto di compravendita;
- che al momento della presentazione dell'offerta non hanno presentato offerta alla stessa asta altre imprese, ditte individuali, società di persone società di capitali, nei cui confronti sussistono rapporti di collegamento e controllo, determinati in base ai criteri di cui all'articolo 2359 del Codice Civile;

(Luogo e data di sottoscrizione)

FIRMA
(Timbro e firma)

Note:

La presente dichiarazione di partecipazione, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, dall'offerente.

(Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000))

ALLEGATO 2 - Modulo d'offerta
(da inserire nella Busta B - Offerta economica -)

Marca da bollo € 16,00

Spett.le
Agenzia Veneta per l'Innovazione
nel Settore Primario
Centro Forestale di Pian Cansiglio
32016 Alpago (BL)

Oggetto: vendita in un unico lotto di piante in piedi di faggio destinato a legna da ardere, certificate secondo lo schema PEFC, in Localita' Vallorch C, nella particella forestale 47/7 nella Foresta Regionale del Cansiglio.

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente nel Comune di _____
in Via/Piazza _____ Codice Fiscale n. _____ in
qualità di _____ della Ditta _____ con
sede nel Comune di _____ in Via/Piazza _____ Partita
IVA n. _____ PEC _____

OFFRE

per l'acquisto di piante in piedi i seguenti prezzi (i prezzi offerti, **pena esclusione**, dovranno essere in aumento o almeno pari ai prezzi a base d'asta):

assortimento	massa netta stimata mc	prezzo base unitario euro/mc	<u>Prezzo offerto (in cifre)</u>	<u>Prezzo offerto (in lettere)</u>
Faggio legna da ardere	770,34	40,00	_____ €/mc.	euro _____ /mc.

(Luogo e data di sottoscrizione)

FIRMA
(Timbro e firma)

Note:

La presente dichiarazione di partecipazione, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta, con firma estesa e leggibile, dall'offerente. (Sottoscrizione autenticata o, in alternativa, non autenticata ma corredata da copia fotostatica del documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. n.445/2000))



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

VENETO 
AGRICOLTURA 

CENTRO FORESTALE DI PIAN CANSIGLIO

CAPITOLATO TECNICO

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di
Enti e Comunioni familiari
(art. 23 L.R. 13.09.1978, n. 52)

Proprietà **Foresta Regionale del Cansiglio**

Comune di **Fregona**

Località **Vallorch**

Particella/e n° **47/7**

Denominazione lotto **Vallorch C**

Massa presunta mc **770,34**

Valore di stima € **30.813,60**

CAPITOLATO TECNICO

per la vendita di:

- piante in piedi al prezzo di macchiatico base di € 0,00 al mc per l'assortimento unico di abete, di € 0,00 al mc per i tronchi da biomassa di abete e di € 40,00 al mc per la legna da ardere di faggio, di presunti mc 770,34 di legname ricavabile da n. 829 **piante di altofusto** di cui n.0 di resinose e n. 829 di faggio, radicate nella s.s. 47/7 del Piano di Riassetto Forestale della F.R. del Cansiglio. Il lotto denominato "Vallorch C", ricade nel Censuario amministrativo del Comune di Fregona.

- piante in piedi al prezzo di macchiatico base di € _____ al q.li\m.st.\mc di presunti q.li\m.st.\mc _____ di legname ricavabile da **bosco ceduo** radicate nella s.s. _____ del Piano di Riassetto Forestale di _____. Il lotto denominato " _____", ricadente nel Censuario amministrativo del Comune di _____, presenta una superficie di circa ha _____.

A) OGGETTO E MODALITA' DI VENDITA

Art. 1

La quantità e valore delle piante di cui l'Agenzia esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue:

SPECIE LEGNOSA	n. piante	Assortimenti	Volume presunto	Percentuale di sconto in base agli assortimenti	Prezzo di macchiatico unitario	VALORE PRESUNTO
<i>FUSTAIA</i>						
ABETE		Misure normali Botoli Imballaggio Assortimento unico Tronchi da biomassa Altro (schianti etc.)	mc. mc. mc. mc. mc. mc.			
Totale n.		Totale mc		Totale €		
FAGGIO	829	Misure normali Legna da ardere Assortimento unico Ramaglia	mc mc 770,34 mc. mc.		40,00	30.813,60
Totale n. 829		Totale mc. 770,34		Totale € 30.813,60		
TOTALE n. 829		TOTALE mc. 770,34		TOTALE € 30.813,60		
<i>CEDUO</i>						
_____		Legna da ardere Altro Vendita a corpo	q.li\m.st.\mc. q.li\m.st.\mc. q.li\m.st.\mc.			
TOTALE n.		TOTALE q.li\m.st.\mc.		TOTALE €		

Art. 2

La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3

La vendita del legname, secondo quanto previsto nel precedente **art. 1**, salva l'eventuale misurazione che avverrà ai sensi del presente Capitolato, avviene con le seguenti modalità:

- per il legname proveniente dalla fustaia a piante in piedi , in lotti già allestiti ;
- per il materiale legnoso proveniente dal ceduo a peso (q.li) , a metro stero , a metro cubo ;

L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20 %. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a congruaggio dell'intero quantitativo risultante in difetto. Nel caso di vendita a corpo valgono comunque le quantità riportate nel avviso di vendita senza effettuazione della misurazione.

Art. 4

Le piante di altofusto da tagliare sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto" e così contraddistinto: V. A. n. 02.

Nel bosco ceduo le piante o i polloni da rilasciare sono contrassegnati con vernice rossa al colletto o sulle radici principali sporgenti dal terreno, ed a m. 1,5 circa da terra.

Art. 5

L'aggiudicazione del materiale legnoso descritto agli **art. 1 e 25** del presente Capitolato Tecnico verrà fatta al concorrente che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa per l'Agenzia.

Art. 6

Se la ditta aggiudicataria non costituisce la cauzione stabilita dall'**art. 30** entro il termine ivi previsto, l'Agenzia potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed assegnare il lotto boschivo al secondo migliore offerente, come risultante dagli atti di gara, o ai successivi in caso di rinuncia del secondo, o disporre liberamente per una nuova gara restando a carico della ditta medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più.

Art. 7

L'aggiudicatario dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Agenzia, la quale invece non è vincolata sino a quando gli atti di aggiudicazione non abbiano riportato le approvazioni prescritte a norma di legge. Nel caso di mancata approvazione degli atti di aggiudicazione, per la quale l'Agenzia non è comunque tenuta a specificare i motivi, dal momento in cui essa sarà comunicata all'aggiudicatario, lo stesso potrà ottenere la restituzione del deposito senza diritto ad alcun indennizzo.

B) CONSEGNA DEL BOSCO

Art. 8

Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere iscritte all'Albo Regionale Veneto delle imprese Forestali o ad

analoghi Albi istituiti in altre Regioni comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive.

Art. 9

L'aggiudicatario o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione, nel termine di 4 mesi dalla stipula del contratto dovrà prendere in consegna il bosco.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori, potrà avere luogo:

a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante da tagliare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione atti a ridurre gli impatti ambientali, prevenire gli infortuni sul lavoro e garantire l'assolvimento degli impegni eventualmente assunti dal proprietario nei confronti del rispetto di standard di gestione forestale sostenibile, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, eventuali pericoli presenti nel lotto, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, con particolare riferimento agli eventuali piccoli movimenti di terreno finalizzati alla sistemazione delle vie di esbosco esistenti, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare danni anteriormente commessi;

b) eccezionalmente in via fiduciaria: in tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa di indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio. Il verbale di consegna dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Qualora l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori non si presenti per la consegna del lotto e la sottoscrizione del relativo verbale, entro i termini indicati l'Agenzia potrà senz'altro annullare l'aggiudicazione dandone comunicazione alla ditta stessa mediante PEC ed introitare il deposito cauzionale.

Art. 10

Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di € 250,00.

Art. 11

L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dell'area oggetto di utilizzazione e dei danni commessi nel bosco.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

Art. 12

L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà dare preavviso all'Agenzia della data di inizio dei lavori.

Nel preavviso l'aggiudicatario dovrà inoltre indicare:

- l'elenco completo degli operai assunti alle dirette dipendenze, indicando per ciascuno dei quali nome, cognome e data di nascita;
- il nominativo del capo o responsabile di cantiere e di chi ne fa le veci;
- l'elenco e le targhe degli automezzi utilizzati per il transito ai fini del rilascio dello specifico permesso sulle strade secondarie; deve essere inoltre tempestivamente comunicato all'ente proprietario l'impiego di macchine operatrici diverse al fine di essere autorizzati all'uso nelle operazioni di utilizzazione.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 13

Le piante di altofusto saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e a raso terra dalla parte del colletto a monte, ad una altezza non superiore a 1/3 del diametro della ceppaia. Le piante ed i polloni del ceduo si recideranno il più possibile vicino a terra con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinato in modo che l'acqua non vi possa permanere ed arrecare danno alla ceppaia.

Si applicano inoltre le penalità di cui all'**art. 37** del presente Capitolato Tecnico.

Art. 14

E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata o contrassegnate con vernice rossa, sotto penalità delle Leggi Forestali in vigore.

In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio o un suo rappresentante è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate che risultassero necessarie ai fini della lavorazione.

Si applicano inoltre le penalità di cui all'**art. 37** del presente Capitolato Tecnico.

Art. 15

L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione, sempre che il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza. Le piante di cui sopra, prima di essere tagliate, dovranno essere martellate ed assegnate al taglio dal direttore delle operazioni di taglio o da un suo rappresentante.

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità indicate all'**art. 37** del presente Capitolato Tecnico.

Art. 16

E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione, salvo espressa autorizzazione da parte dell'Agenzia.

Art. 17

L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco sgombri, in modo che il personale tecnico preposto al controllo, gli organi di vigilanza e di soccorso possano sempre e dovunque transitare liberamente.

Al cantiere forestale è vietato l'accesso ad estranei, salvo per motivi di sorveglianza e di sicurezza. L'aggiudicatario dovrà quindi apporre adeguata cartellonistica di segnalazione "lavori in corso" come previsto dalle vigenti Norme in materia di sicurezza e provvedere a delimitare l'area in corrispondenza di strade e sentieri.

Art. 18

Il concentramento ed il trasporto del legname dovranno avvenire nelle zone più idonee, prevalentemente attraverso le piste e gli avvallamenti già esistenti in modo da creare il minor danno possibile al sottobosco, alle piante presenti ed evitare rimescolamenti degli orizzonti superficiali a seguito del passaggio di mezzi pesanti. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo.

Qualora si rendesse necessario sistemare delle piste o delle strade trattorabili, per la cui sistemazione si renda necessario l'utilizzo di mezzi meccanici, queste devono essere preventivamente concordate con l'Agenzia ed ottenere le prescritte autorizzazioni. Dovrà inoltre essere preventivamente concordato con l'Agenzia il deposito di materiale in aree turistico-

ricreative. Nel caso di utilizzo di fili a sbalzo, pescanti e torrette, le stesse dovranno essere autorizzate da parte degli organi competenti per non arrecare danno alla circolazione aerea.

Qualora durante le operazioni di esbosco si renda necessario attraversare i terreni falciati o pascolati dati in concessione dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario alle aziende agricole, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario stessa, in base ai contratti di concessione, dovrà concordare le modalità di passaggio mentre la Ditta aggiudicataria dovrà avvisare del passaggio il conduttore dell'Azienda.

Considerate le caratteristiche del taglio, la preservazione della rinnovazione e del suolo, la peculiarità dei luoghi inseriti nella Rete Natura 2000, l'alta biodiversità non sono ammesse lavorazioni con mezzi fortemente impattanti quali harvester e forwarder. Tali mezzi possono essere invece utilizzati su strade camionabili per il trasporto (forwarder) o nei piazzali per le operazioni di sramatura e depezzamento (harvester);

L'aggiudicatario o la ditta esecutrice dei lavori deve utilizzare nelle lavorazioni automezzi in regola con le norme vigenti in materia ambientale e di circolazione, in modo da evitare perdite di liquidi pericolosi per il suolo (oli e carburante). Inoltre, deve cercare di limitare lo sversamento di sostanze liquide sul suolo, al fine di evitare contaminazioni, nel rifornire motoseghe e trattori da taniche.

Si applicano inoltre le penalità di cui all'**art. 38** del presente Capitolato Tecnico.

Art. 19

L'Agenzia consegnerà in stato efficiente la viabilità principale di accesso al lotto. A conclusione dei lavori l'aggiudicatario è obbligato a ripristinare la viabilità di cui si è servito nelle varie operazioni di esbosco e trasporto del materiale. A tale scopo è tenuto a trasportare, nelle zone indicate dal personale dell'Ente venditore un quantitativo pari a mc. 0 di stabilizzato bianco di cava (mm. 0,15-0,30), entro i termini fissati per la conclusione dei lavori come da **art. 21** del presente Capitolato Tecnico. L'aggiudicatario è tenuto anche alla pulizia dei piazzali di deposito, alla sistemazione del terreno smosso superficialmente con le operazioni selvicolturali, al fine di ripristinare le condizioni iniziali del profilo del terreno ed alla riparazione dei danni arrecati alle strutture fisse quali recinzioni, tabelle segnaletiche ecc. Mancando a questi obblighi si applicano le penalità di cui all'**art. 38** del presente Capitolato Tecnico ed inoltre il danno verrà quantificato in sede di rilievo danni come da **art. 34**

Art. 20

In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi, compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nei periodi di forte piovosità.

Art. 21

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 12 mesi dalla consegna.

L'ultimazione dei lavori potrà subire rinvii in seguito a:

- Sospensioni. La richiesta di sospensione dovrà pervenire all'Agenzia motivandola opportunamente. La data di chiusura dei lavori verrà posticipata in base al numero di giorni di sospensione.
- Proroghe per cause di forza maggiore e qualora si rendano necessarie varianti in corso d'opera che comportino un aumento dimensionale del "progetto di taglio". La richiesta di proroga dovrà pervenire all'Agenzia, almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.

Le infrastrutture provvisorie come capanni, tettoie, risine, ed altre, realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

Si applicano inoltre le disposizioni di cui all'**art. 37** del presente Capitolato Tecnico.

Art. 22

È vietato abbandonare in bosco i rifiuti prodotti durante la permanenza del cantiere di utilizzazione, che verranno invece raccolti ed avviati ad un corretto smaltimento.

Art. 23

Le lavorazioni sono permesse dal lunedì al sabato. La domenica è vietato qualsiasi tipo di lavorazione e trasporto.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME

Art. 24

La misurazione del materiale utilizzato, da effettuarsi generalmente non appena ultimato l'allestimento e sul letto di caduta, potrà avvenire per il materiale già allestito anche in corso d'opera e/o all'imposto. Dove si renda possibile senza arrecare danno al bosco è ammesso l'esbosco di piante a fusto lungo per effettuare la relativa misurazione, anche parziale, all'imposto. L'esbosco di piante intere deve comunque essere concordato con l'Agenzia in modo da poter valutare preventivamente eventuali danni al bosco e valutare la possibilità di deposito delle piante intere senza arrecare intralci alla viabilità o ad aree tipo ricreativo-turistico etc. Inoltre, condizione necessaria per una corretta valutazione durante la misurazione è che tali piante non vengano accatastate all'imposto.

Art. 25

A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolo secondo quanto stabilito dall'Agenzia, in base agli usi e consuetudini presenti nei territori da questa gestiti, vengono così individuate:

1) Materiale da resinose:

- **Assortimento unico fino al diametro di cm 15 in punta:**
Allestita in tronchi da cm. 15 di diametro in punta e più e della lunghezza di m. 2 e più e misurata sul letto di caduta o all'imposto a metro cubo oppure in catasta o su camion a metro stereo applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,58.
- **Tronchi da biomassa fino al diametro di cm 10 in punta:** legname proveniente da fustaia tale da non avere caratteristiche tecnologiche atte alla segagione ma adatto alla triturazione ed alla produzione di cippato.

Nel caso di misurazione con cavalletto la massa cubica dei singoli tronchi si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. I tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili godranno di sconti in relazione alla quantità di difetti riscontrati. Gli sconti da applicarsi nelle misurazioni si intendono come riduzione del valore diametrico. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso.

È ammessa una sovralonghezza di cm 20, solo nel caso di particolari condizioni di esbosco, e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una sovralonghezza maggiore da farsi all'atto della consegna da parte del personale tecnico dell'Agenzia.

La misurazione con corteccia darà luogo ad uno sconto sul volume, da applicarsi d'ufficio, della misura unica del 10%.

2) Materiale da latifoglie:

- **Tronchi da opera:** tronchi del diametro a metà di cm. 35 e più e della lunghezza di m. 2 e più;
- **Legna da ardere:**
 - a) sezionata o depezzata a m 1, di diametro 6 cm e più, accatastata in balle o in cataste agli imposti e misurata a metro stereo. La determinazione della massa in metri cubi avverrà applicando i seguenti coefficienti di riduzione:
 - 0,60 per le cataste;
 - 0,57 per le balle costituite da materiale totalmente squartato;
 - 0,58 per le balle costituite da materiale tondo e squartato;

- 0,59 per le balle costituite da materiale tondo.

b) allestita in tronchetti, di diametro a metà di cm. 6 e più e della lunghezza di m. 2 e più e misurata sul letto di caduta o all'imposto a metro cubo oppure in catasta o su camion a metro stero applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,60;

- **Ramaglia:** legna sezionata o depezzata a m 1, avente diametro inferiore a 6 cm e accatastata in balle agli imposti e misurata a metro stero. La determinazione della massa in metri cubi avverrà applicando un coefficiente di riduzione pari a 0,50. Qualora la Ditta aggiudicataria intenda allestirla si applica uno sconto rispetto alla legna da ardere del 70%.

Solo per i tronchi da opera è ammessa una sovralonghezza di cm 5 per metro lineare. La misurazione non darà luogo a nessun sconto né per difetti né per corteccia.

Ceduo

Legna da ardere: vale quanto descritto per la fustaia. Tale legna oltre alla quantificazione in mc potrà anche essere pesata (quintali).

Art. 26

La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio o da un suo rappresentante, in qualità di dirigente le operazioni di misurazione nonché arbitro, alla presenza di un rappresentante della ditta aggiudicataria. Qualora dovessero insorgere controversie con abbandono della misurazione da parte della Ditta aggiudicataria, l'operazione proseguirà ugualmente e fino alla sua conclusione. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale. L'aggiudicatario è tenuto a fornire la manodopera necessaria. L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale.

Art. 27

Il materiale legnoso escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Agenzia, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname rilasciato in foresta o impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere interamente pagato dall'aggiudicatario.

E) MODALITA' DI PAGAMENTO

Art. 28

L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Agenzia e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

Art. 29

All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 30

In detto atto, dovrà essere prevista la cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal presente capitolato e dal contratto di compravendita. L'ammontare della cauzione non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo di aggiudicazione del legname.

L'aggiudicatario prima della stipula del contratto dovrà costituire tale deposito cauzionale mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria. Una copia in originale dovrà essere consegnata all'Agenzia.

Art. 31

Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Agenzia avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussione, nelle vie di legge.

Art. 32

Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Regionale 13.09.1978 n. 52, l'Agenzia, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuta ad accantonare sull'apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente Capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresenta un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi citati nell'art. 22 della LR 52/78.

F) COLLAUDO DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 33

Il direttore tecnico delle operazioni di taglio o un suo rappresentante provvederà alla rilevazione di eventuali danni evitabili arrecati al bosco, questi verranno elencati in un prospetto (verbale di rilievo danni). Verrà inoltre quantificato il costo per il ripristino delle vie di esbosco (piste e strade forestali), dei piazzali di deposito e delle strutture fisse quali recinzioni, tabelle segnaletiche ecc. qualora danneggiate e non ripristinate dalla Ditta aggiudicataria. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di collaudo.

Ai danni di natura evitabile si applicano le disposizioni di cui all'**art. 37** del presente Capitolato Tecnico. Alla conclusione dei lavori saranno rilevati anche i danni di natura non evitabile, questi verranno elencati nel verbale di rilievo danni e computati secondo un importo da valutare a mezzo dei valori di cui alle tabelle annesse alle P.M.P.F.

Art. 34

Il collaudo, richiesto dall'Agenzia, sarà eseguito dal Direttore U.O. Servizi Forestali competente per territorio o da un suo delegato. Alle operazioni di collaudo potranno assistere un rappresentante dell'Agenzia e l'aggiudicatario nonché il direttore delle operazioni di taglio. L'assenza dell'aggiudicatario, o del suo rappresentante qualora regolarmente invitati, non impedisce l'esecuzione del collaudo il quale sarà egualmente valido.

Le risultanze del verbale di collaudo, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili. Il collaudo non potrà essere fatto con terreno coperto di neve.

Art. 35

La cauzione, come da **Art. 30**, potrà essere restituita solo dopo che il verbale di collaudo sarà ufficialmente trasmesso all'Agenzia e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di collaudo.

Per lotti inferiori ai 200 mc e per gli schianti su superficie molto vasta ed in assenza di danni al bosco, su giudizio del Direttore U.O. Servizi Forestali competente per territorio si potrà soprassedere dal collaudo della utilizzazione. In tal caso l'Ente venditore potrà svincolare il deposito cauzionale sulla base di una dichiarazione liberatoria rilasciata dalla stessa U.O. Servizi Forestali.

Art. 36

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Agenzia e la Ditta aggiudicataria verrà deferita ad un collegio arbitrale istituito nelle forme di legge.

Art. 37

Penalità.

- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato a utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 20,00 oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo riportato nel contratto di vendita.
- Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di € 50,00 purché il fatto non venga tempestivamente comunicato all'Agenzia che provvederà agli opportuni accertamenti. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.
- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Agenzia il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo dei valori di cui alle tabelle annessa alle P.M.P.F per le piante non superiori ai 20 cm. e a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali, per quelle di diametro superiore; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi degli art. 26 e 28 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267 e delle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.
- In caso di violazione del primo comma dell'**art. 14** l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di € 50,00 per ogni pianta tagliata indebitamente oltre al triplo del valore della stessa da valutare a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali. Si applicheranno inoltre le sanzioni previste dalle P.M.P.F
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'**art. 21** sarà obbligato a pagare all'Agenzia una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Agenzia, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario indennità o compenso alcuno, oppure, rinunciando l'Agenzia a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

Art. 38

Ulteriori penalità.

- Ai sensi dell'**art. 9**, qualora in sede di consegna sia previsto l'ammucchiamento della ramaglia, la penalità per il mancato ammucchiamento rimane stabilita in € 50,00 per ara (100 metri quadri) di superficie da percorrere.
- Per ogni ara in cui non è stato effettuato il ripristino, l'aggiudicatario pagherà una penale di € 150,00 con l'obbligo dell'immediato ripristino, oltre alle sanzioni amministrative di legge.
- È obbligatoria la chiusura delle sbarre. Si rammenta inoltre che le strade silvopastorali possono essere transitate osservando il seguente orario, collegato all'uso delle chiavi per apertura/chiusura sbarre: periodo autunno/invernale: dalle 7-16; periodo primaverile/estivo: 6-20. In caso di inadempienza (sbarre aperte), la gravità verrà segnalata dal personale del Centro Forestale alle Autorità competenti.

G) AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

Art. 39

Definizioni

- Con il termine "Direttore delle operazioni di taglio" nel presente Capitolato Tecnico si intende il tecnico forestale laureato preposto alla selvicoltura e alle utilizzazioni; per suo rappresentante si in-

tende il personale tecnico (esecutori) incaricato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario al controllo delle utilizzazioni boschive, per conto dell'Agenzia stessa.

Per presa conoscenza
L'aggiudicatario
